

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO LACCHINI****Chiarimenti per il credito d'imposta beni strumentali**

La mancata indicazione del riferimento normativo in fattura non comporta la perdita dell'agevolazione, ma è necessaria un'integrazione della fattura elettronica.

La L. 160/2019 ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Gli investimenti devono essere eseguiti nel periodo che intercorre **dal 1.01.2020 fino al 31.12.2020**, con la possibilità di saldo entro e non oltre il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito spetta nella seguente misura:

- **6%** per l'acquisto di altri beni strumentali " *non interconnessi* ", fino a massimo di spesa di 2 milioni di Euro;
- **15%** per acquisto di beni immateriali, fino ad un massimo di 700.000 Euro di spesa (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232);
- **40%** per l'acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e industriale per gli investimenti fino a 2,5 mln di Euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 mln e fino a 10 milioni di Euro (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232).

L'Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e 439 ha confermato quanto previsto dall'art. 1, c. 195 della legge di Bilancio sopracitata, ossia l' **obbligo di indicare** l'espresso riferimento normativo dei cc. da 184 a 194 sulle fatture e sugli altri documenti relativi all'acquisto del bene.

Nel concreto, per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa integrando le necessarie informazioni con una **scritta indelebile**, oppure redigere un **documento elettronico** da unire all'originale e conservarlo con le modalità indicate nella circolare 14/E/2019. Per le fatture emesse ancora in formato analogico, il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale con scrittura indelebile, anche mediante **apposito timbro**.

L'Agenzia ha precisato che l'omissione dei riferimenti previsti, rilevata in sede di controllo, rende inidonea la documentazione e determina la revoca dell'agevolazione.